

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 aggiornato al D.Lgs. 17/06/2022, n. 83

TITOLO II COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI

Capo III

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazioni di piani di rateizzazione

Art. 25-novies

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione **segnalano all'imprenditore** e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
 - a) per **l'Istituto nazionale della previdenza sociale**, il **ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore**:
 - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di **euro 15.000**;
 - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di **euro 5.000**;
 - b) per **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, l'esistenza di un **debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000**;
 - c) per **l'Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un **debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto**, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **superiore all'importo di euro 5.000**;
 - d) per **l'Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente **accertati e scaduti da oltre novanta giorni**, superiori, per **le imprese individuali**, all'importo di **euro 100.000**, per le **società di persone**, all'importo di **euro 200.000** e, per le **altre società**, all'importo di **euro 500.000**.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
 - a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010;
 - b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate- Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 **contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17**, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
 - a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
 - b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
 - c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.